

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 14 maggio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINNI CORDA (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl), GIOVANNI MATTU (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl), ALESSANDRO MAGNI (all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC) - (nota n. 8864/95 pf14-15 AM/ma del 13.4.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaurite le eccezioni preliminari ed istruttorie avanzate dalle parti; differisce la trattazione del procedimento alla riunione del 11.6.2015 ore 11 senza ulteriori avvisi alle parti.

(181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN TERLIZZI (calciatore tesserato per la Società Trapani Calcio Srl), Società TRAPANI CALCIO Srl - (nota n. 9339/351 pf14-15 AM/SP/ma del 21.4.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia a nuovo ruolo per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CAFARO (amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Società US

Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 8635/164 pf14-15 GR/mg dell'8.4.2015).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, letti gli atti del procedimento 164 pf 14-15 ed esaminato il comportamento della US Grosseto che continua a negare ai giornalisti del quotidiano "*Corriere della Maremma*" Sig.ri Mallarini e Pellegrino, l'accredito per accedere alla tribuna e alla sala stampa dello Stadio senza fornire alcuna motivazione in merito alla decisione adottata; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata; letta la memoria difensiva, con relativi allegati, fatta pervenire agli avvisati nei termini loro assegnati; svolgeva il deferimento in epigrafe suffragato dalle considerazioni che seguono. Rilevato che:

- il Presidente della U.S.S.I. Dott. Luigi Ferrajolo C.R. Lazio, con nota del 07/10/2014 e allegando alla stessa pregressa corrispondenza intercorsa tra la U.S.S.I. Toscana e la US Grosseto, lamentava la circostanza che il Patron della predetta Società, Sig. Piero Camilli, persistesse nell'impedire l'accesso alla tribuna stampa dello stadio cittadino ad alcuni giornalisti a lui sgraditi, così arrogandosi il diritto di stabilire quali giornalisti di ogni testata possano o non possano entrare allo stadio e danneggiando professionalmente ed economicamente i giornalisti non ammessi;
- l'attività di indagine posta in essere dalla Procura è consistita in acquisizioni documentali e nell'audizione del Sig. Luciano Cafaro, nominato Amministratore Unico della US Grosseto in data 29/07/2014 pertanto da quella data legale rappresentante della predetta Società;
- il diniego di concessione degli accrediti richiesti dalla testata "*Corriere della Maremma*" per i suoi giornalisti Sig.ri Mallarini e Pellegrino risulta comunicato al quotidiano con mail del 29/08/2014;
- agli atti del procedimento risulta acquisita una copia del C.U. n. 4/CDN 2013-2014 del 15/07/2013 dalla cui lettura emerge che il Presidente Camilli e il Grosseto furono, in quella sede, sanzionati per aver revocato, nel bel mezzo della stagione sportiva 2012-2013, gli accrediti precedentemente concessi ai giornalisti Sig.ri Mallarini e Pellegrino per aver espresso giudizi poco lusinghieri sulla persona del Presidente Camilli e sulla sua conduzione della Società in questione.

Considerato che:

- l'art. 7 del "*Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva*" per la stagione sportiva 2014-2015 permette di affermare che l'unico motivo per il quale una Società possa negare l'accesso allo stadio a un giornalista sia perché il suo ingresso è "*ritenuto pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione*" (comma 6);
- la circolare n. 27 del 27/08/2014 della Lega Pro alla quale è allegato il "*Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva*", prevede, all'ultimo capoverso, che "*la violazione dei principi e delle disposizioni contenuti nella presente Circolare e nell'allegato Regolamento determinerà l'intervento degli Organi della Giustizia Sportiva a tutti gli effetti regolamentari*";

- l'US Grosseto non ha giustificato il suo diniego di rilascio dell'accredito ai Sig.ri Mallarini e Pellegrino adducendo motivi di ordine pubblico o di pubblica incolumità ritenendo di non dover motivare il proprio provvedimento trincerandosi dietro presunti "*motivi di riservatezza per procedimenti ancora in corso*" (vedasi nota 11/09/2014 da Grosseto a U.S.S.I., in atti) ed anzi, il Sig. Luciano Cafaro, in sede di audizione ha espressamente dichiarato che "*il mancato rilascio deve essere fatto risalire al mancato rispetto da parte dei due giornalisti nei confronti del Grosseto, sulla base di contenuti di alcuni articoli pubblicati dal giornale di cui si tratta*", così confermando, nei contenuti e nella sostanza, il provvedimento assunto dall'allora Presidente Piero Camilli dopo aver pubblicato, sul sito ufficiale dell'US Grosseto, il comunicato del 05/11/2012, provvedimento che diede luogo al deferimento conclusosi con quanto pubblicato sul già citato C.U. n. 4/CDN 2013-2014 del 15/07/2013;

- la C.D.N., oggi T.F.N. Sezione Disciplinare, in quel contesto ebbe ad affermare che la "*radicale esclusione di un giornalista dagli spazi a esso riservati in forza dell'accordo intervenuto tra l'U.S.S.I. e le Leghe – viola, in radice, il richiamato accordo volto a regolamentare i rapporti tra Società calcistiche e organi di informazione*", e che le norme correttamente individuate dalla Procura si limitano unicamente a individuare (in via quasi esemplificativa), le più significative modalità procedurali, che risultano, anch'esse, inevitabilmente violate nel loro contenuto precettivo, a seguito di una condotta, che, come illustrato, si pone in assoluta antitesi con i presupposti, le ragioni, e i contenuti dell'accordo richiamato. Inoltre la violazione dell'art. 1, comma 1° CGS sussiste anche in assenza di una formale violazione del regolamento citato aggiungendo poi che "Non condivisibile è, infine, la ulteriore prospettazione circa la "*giustificatezza*" della reazione di esclusione, asseritamente compiuta a salvaguardia dei legittimi interessi di taluni soggetti e della Società. Risulta infatti evidente che anche in presenza di condotte diffamatorie o comunque esorbitanti il diritto di cronaca e di critica e il corretto esercizio della professione giornalistica le parti avrebbero certamente potuto e dovuto agire nelle sedi competenti utilizzando efficacemente gli strumenti consentiti dell'Ordinamento tra i quali non pare contemplata la preclusione dell'accesso dei giornalisti agli spazi a questi "*professionalmente destinati*";

Osservato che:

- dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite appare di tutta evidenza la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza posta in essere dall'US Grosseto, e per essa dal suo legale rappresentante in virtù del principio di immedesimazione organica, che ha adottato ingiustificati provvedimenti nei confronti dei giornalisti Sig.ri Mallarini e Pellegrino atti ad impedire agli stessi l'esercizio della propria professione e del diritto di cronaca e di critica;

- a nulla rilevano, nel caso di specie, le eventuali differenze riscontrabili fra il provvedimento di "*revoca*" degli accrediti e quello di "*negato rilascio*" trattandosi, in entrambi i casi, di espedienti adottati "*ad personam*" al fine di impedire l'accesso allo stadio ai giornalisti di cui trattasi;

- quanto appena evidenziato appare poi confermato dal fatto che l'US Grosseto ha concesso l'accredito ad altri giornalisti della stessa testata;

Visto l'art. 32 ter, comma 4, del CGS, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Luciano Cafaro, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. dell'US Grosseto FC Srl;

4) la Società US Grosseto FC Srl;

per rispondere, il primo della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento all'ultimo capoverso della circolare n. 27 del 27/08/2014 della Lega Pro cui è allegato il regolamento che disciplina il rapporto tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e all'art. 7 del ridetto regolamento per avere, direttamente e/o con l'ausilio di altri soggetti tesserati e/o direttamente riconducibili alla predetta Società, posto in essere (rectius: reiterato) provvedimenti atti ad impedire ai giornalisti Sig.ri Carlo Pellegrino e Giancarlo Mallarini l'accesso alla tribuna stampa, mediante il mancato rilascio dell'accredito e ciò in quanto "*colpevoli*", nel recente passato, di aver scritto articoli o pubblicato foto non graditi all'allora Presidente Sig. Piero Camilli, precludendo così di fatto agli stessi l'esercizio del diritto di cronaca e della loro attività professionale;

la seconda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per quanto ascritto al Sig. Luciano Cafaro.

La memoria difensiva

I deferiti depositavano una memoria congiunta a sostegno della posizione, chiedendo l'integrale proscioglimento ovvero, in subordine, l'applicazione della minima sanzione ritenuta di giustizia. Ponendo in risalto la differenza concettuale tra "*revoca*" e "*mancato rilascio*" ai fini della procedura degli accrediti ai giornalisti, sostenevano che la normativa Federale prevede esclusivamente la "*facoltà*" della Società di dispensare gli accrediti, e non "*l'obbligo*", differenza questa che concederebbe al sodalizio un potere discrezionale anche in ossequio alla disciplina prevista nelle categorie superiori, ove sarebbe rinvenibile una parallela discrezionalità regolamentare mediante l'uso del verbo "*possono*". Affermando sostanzialmente che la US Grosseto avrebbe sempre onorato il diritto di accesso dei giornalisti allo stadio, rimarcavano la nota conflittualità nel rapporto tra la Società e il quotidiano "*Corriere della Maremma*" acuito da incomprensioni verificatisi tra il Sig. Piero Camilli ed il giornalista Sig. Carlo Pellegrino, citando e documentando alcuni episodi verificatisi nel tempo e confluiti dinanzi ad altre sedi di competenza. Assumendo quindi la sostanziale infondatezza del deferimento, concludevano per la declaratoria di proscioglimento, ovvero per la irrogazione della minima sanzione riferita al rilievo della lieve manchevolezza poiché giustificata dai richiamati contrasti ad personam.

Il dibattito

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Luciano Cafaro le sanzioni dell'inibizione per mesi 2 (due) e dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
- per la Società US Grosseto FC Srl, l'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

Sono comparsi altresì il difensore dei deferiti e il Direttore Generale della Società; il primo si è riportato integralmente alle memorie difensive e alle conclusioni in esse contenute, lamentando altresì l'eccessività delle sanzioni richieste dalla Procura Federale; il secondo ha rilasciato spontanee dichiarazioni a difesa dei deferiti.

I Motivi della decisione

Il deferimento é fondato.

I fatti contestati dalla Procura Federale trovano ampio riscontro all'interno degli elementi istruttori e dibattimentali, mostrando come la negazione all'accredito per l'ingresso allo stadio ai giornalisti Sig.ri Mallarini e Pellegrino del "*Corriere di Maremma*" sia stata effettivamente posta in essere dalla Società, in spregio al vigente regolamento e in antitesi con le scriminanti addotte dalla difesa che pur assumendo rilievi interessanti, non sono in grado di contrastare la reale consistenza degli eventi. La reiterata volontà della US Grosseto di non concedere gli accrediti ai Giornalisti risulta pacifica in ragione dei ribaditi elementi probatori emersi agli atti e richiamati in seno al deferimento, per cui non sussistono incertezze in ordine alla attualità della contestazione sotto il profilo oggettivo. Tra l'altro esiste un precedente specifico (C.U. N. 4/CDN del 15/07/13) a dimostrazione che la contesa tra Società e giornalisti si dipana da lungo tempo, assumendo aspetti consequenziali nell'ambito del palese contrasto verificatosi in passato e sfociata anche in altre sedi. Si è dunque verificata una violazione del principio sotteso al corretto svolgimento dei rapporti tra Società calcistiche e Organi di informazione, per cui risultano violati il dettato dell'art. 7 del "*Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva*" e la circolare N. 27 del 27/08/14 della Lega Pro che all'ultimo capoverso prevede, per il giudizio di situazioni simili, l'intervento degli Organi della Giustizia Sportiva. L'incidenza del menzionato precedente specifico è infine di assoluto ausilio ai fini della giusta interpretazione della specie, che conduce alla comminatoria di una sanzione commisurata alla reiterata violazione.

Su tale ultimo aspetto, ritiene tuttavia il Tribunale di dover svolgere una breve digressione che riguarda anche il comportamento di un giornalista non ammesso in tribuna stampa, il cui esame evidenzia aspetti singolari. Si è detto in ordine alla conflittualità del rapporto tra US Grosseto e Corriere della Maremma a corollario di una lunga disputa, per cui al fine di svolgere una complessiva valutazione delle contrapposte posizioni, diviene essenziale completare l'analisi motiva mediante il vaglio degli argomenti addotti dalla difesa, onde pervenire al più sereno verdetto. Il Tribunale non condivide la dicotomia interpretativa concernente la "*revoca*" o "*il mancato rilascio*" dell'accredito ai giornalisti, poiché il principio è sostanzialmente simile; mentre può essere condiviso, ma solo nel profilo lessicale, l'argomento connesso alla "*facoltà*" per la Società di concedere gli accrediti che la US Grosseto ha correttamente esercitato, tranne nel caso in esame. La difesa assume però un peculiare aspetto attribuibile al "*Corriere di Maremma*", riferendo, tra i numerosi episodi in fatto valutati esimenti in favore della Società, che in data 24/08/14 la US

Grosseto ricevette una mail per la richiesta di accredito per l'ingresso allo Stadio, avente il seguente tenore: "avrei evitato di fare almeno il mio accredito visto che in ogni caso non verrò mai". Il Tribunale rileva una contraddizione in termini che potrebbe ingenerare confusione: se da un lato (ex post) il giornalista lamenta il mancato ingresso allo Stadio, dall'altro (ex ante) afferma apertamente la sua intenzione di non frequentarlo. Al di là del caso specifico, ritiene comunque il Tribunale che pur in presenza di una manifesta volontà di tal genere, permanga l'obbligo della Società di rispettare il codificato principio che tutela la categoria di tutti i giornalisti a prescindere dalle singole situazioni, ma nella specie dovrà essere applicato un equo temperamento sanzionatorio attraverso l'adozione del criterio di equivalenza tra l'atteggiamento manifestato dal giornalista e la reiterazione del diniego all'ingresso allo stadio espresso dalla Società (che singolarmente esaminata, avrebbe prodotto una sanzione più elevata). Segue anche la comminatoria alla Società ex art. 4 comma 1 CGS per la violazione perpetrata dal suo legale rappresentante.

Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per Luciano Cafaro l'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00);
- per la Società US Grosseto FC Srl, l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIO DI MECO (soggetto inibito), CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (amministratore unico e rappresentante legale della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 9032/434 pf14-15 AM/ma del 15.4.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia a nuovo ruolo per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pescara), DANILO IANNASCOLI (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società ASD Pescara), Società ASD PESCARA - (nota n. 8209/345 pf14-15/DP/fda del 31.3.2015).

La Segreteria della Divisione Calcio a Cinque in data 28 ottobre 2014 comunicava alla Procura Federale che la Commissione Accordi Economici il 3 ottobre precedente aveva disposto lo svincolo per morosità ai sensi dell'art. 94 ter comma 11 NOIF del calciatore Francesco Cellini dalla Società ASD Pescara C/5.

Era accaduto che detta Commissione, a mezzo di delibera pubblicata sul CU n. 70/1 del 22 agosto 2014, aveva accolto il ricorso del calciatore ed aveva condannato la Società ASD Pescara C/5 a corrispondere al proprio tesserato la somma di € 5.260,00 entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione; tale termine non era stato rispettato, sicché il calciatore aveva chiesto ed ottenuto lo svincolo di cui sopra.

La Procura Federale, aperto il procedimento nei confronti della Società e dei suoi legali rappresentanti, verificato che la decisione della Commissione Accordi Economici era stata ricevuta dalla Società in data 25 settembre 2014 e che la Società aveva accreditato al calciatore Cellini oltre il termine dei 30 giorni (27 ottobre 2014) il minor importo di € 5.001,00 a fronte della maggior somma di € 5.260,00, con atto del 31 marzo 2015 deferiva a questo Tribunale i Sigg.ri Fabrizio Iannascoli e Danilo Iannascoli, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato della Società ASD Pescara C/5, nonché la Società ASD C/5, per rispondere i Sigg.ri Iannascoli della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF ed 8 commi 9 e 10 CGS, la Società ASD Pescara C/5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dai propri legali rappresentanti (non aver pagato al calciatore le somme accertate dalla CAE nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della pronuncia).

Agli atti del procedimento è risultata acquisita la memoria difensiva inviata dalla Società alla Procura Federale, con la quale è stato dedotto che il pagamento di quanto a credito del calciatore era stato effettuato entro il termine dei trenta giorni previsto dalla norma: la decisione della CAE era stata ricevuta il 25 settembre 2014 ed il bonifico in favore del calciatore era stato effettuato il 24 ottobre successivo. Alla memoria era allegata la copia di detto bonifico accreditato al calciatore il 27 ottobre 2014 e si citava la dichiarazione di intervenuto accordo sottoscritta dal calciatore medesimo. Si eccepiva che l'unico rappresentante legale della Società era il Presidente e non anche l'Amministratore delegato e si confidava che alcuna sanzione fosse comminata alla Società e a chi la rappresentava.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno per i Sigg.ri Fabrizio Iannascoli e Danilo Iannascoli, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società ASD Pescara C/5 da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/2016.

È comparso altresì il Sig. Fabrizio Iannascoli, assistito dal proprio difensore, il quale si è riportato alla memoria difensiva di cui sopra ed ha concluso per il rigetto del deferimento, ovvero, in subordine, per l'applicazione della sola ammenda, con esclusione del punto di penalizzazione. Ha insistito per l'assoluzione del Sig. Danilo Iannascoli, deducendo che la carica di Amministratore delegato della Società non gli aveva attribuito il potere di rappresentanza della stessa, essendosi trattato di carica di contenuto formale e non sostanziale.

Il Tribunale osserva quanto segue.

Risulta dalla documentazione in atti che la decisione della CAE era stata ricevuta dalla Società il 25 settembre 2009 e che il bonifico era stato accreditato al calciatore in data 27 ottobre 2014, intendendosi per tale l'effettivo pagamento di quanto a quest'ultimo dovuto; di guisa che il termine previsto dall'art. 94 ter comma 11 NOIF non era stato evidentemente rispettato.

Aggiungasi che neppure l'intera somma stabilita dalla CAE era stata pagata al calciatore, in quanto, a fronte dell'importo di € 5.260,00, il bonifico era stato di soli € 5.001,00, con una differenza a credito del calciatore di € 259,00.

Al riguardo il deferito Sig. Fabrizio Iannascoli ha ribadito che il pagamento di detta minore somma era stata concordata con il difensore del calciatore e che il documento giustificativo di tale accordo era stato allegato alla memoria difensiva.

Ma, a parte la considerazione che il documento di che trattasi non risulta agli atti, il pagamento della minore somma rispetto a quella disposta dalla CAE appare un aspetto non decisivo, essendo determinante il fatto che l'accredito del bonifico in favore del calciatore è avvenuto oltre il termine di cui all'art. 94 ter comma 11 NOIF.

Appare fondata l'eccezione sulla effettiva rappresentanza legale della Società in capo al solo Sig. Fabrizio Iannascoli e non anche in capo al Sig. Danilo Iannascoli; non vi è prova in atti che quest'ultimo aveva il potere di rappresentanza e di firma della Società, a fronte di una carica (di Amministratore delegato), la cui rilevanza è esclusa dalla natura giuridica della Società deferita.

Il deferimento va pertanto accolto limitatamente al Sig. Fabrizio Iannascoli ed alla Società ASD Pescara C/5, in una alle sanzioni invocate, che rappresentano il minimo edittale di cui ai commi 9 e 10 art. 8 CGS.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Fabrizio Iannascoli, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Pescara C/5, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Pescara C/5 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della Stagione sportiva 2015/2016.

Proscioglie dagli addebiti il Sig. Danilo Iannascoli.

(171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO MAZZUCA (Presidente della Società ASD Futsal Isola), Società ASD FUTSAL ISOLA - (nota n. 8720/598 pf14-15 SS/fda del 9.4.2015).

La Segreteria della Divisione Calcio a Cinque in data 10 marzo 2015 trasmetteva alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza, le dichiarazioni del Sig. Massimiliano Mazzuca, Presidente della Società ASD Futsal Isola, che erano state pubblicate sul sito internet della Società *www.asdfutsalisola.com* del giorno 8 marzo 2015.

La Procura Federale, valutando che tali dichiarazioni avevano leso l'onorabilità di organismi operanti nell'ambito della FIGC in quanto offensive dei vertici della Divisione Calcio a Cinque e dell'AIA e che esse, non smentite né rettificate, dovevano considerarsi pubbliche in quanto rese sul sito della Società, con atto del 9 aprile 2015 deferiva a questo Tribunale il Sig. Massimiliano Mazzuca e la Società ASD Futsal Isola quanto al primo per

violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 CGS, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio Presidente.

I deferiti non hanno contro dedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) a carico del Sig. Massimiliano Mazzuca; ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) a carico della Società ASD Futsal Isola.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Le espressioni che si leggono nel documento acquisito agli atti del procedimento ("stare zitti oggi significherebbe accettare che una lobby di potere possa decidere a tavolino ogni virgola, infischiosene dei veri protagonisti (...) Continuiamo a essere ostaggi di una Divisione Calcio a 5 che fa il bello e il cattivo tempo con i soldi delle società (...) Ostaggi di personaggi che per i propri interessi manovrano con la loro "*longa manus*" partite, campionati e competizioni. Che spolpano le nostre tasche costringendoci ogni sabato a teatrini e farse (...) Una Divisione che utilizza come proprio personalissimo braccio armato una classe arbitrale chirurgica e appiattita agli interessi politici di qualche signorotto (...) Devi pagare e accettare tutto: pure di essere buttati fuori a calci e senza troppi fronzoli da una competizione ed essere tagliati fuori dal campionato con decisioni arbitrali imbarazzanti (...) Dittatori ipocriti e falsi perbenisti") integrano obiettivamente gli estremi dell'art. 5 commi 1, 2, 4, 6 inciso D CGS e non risulta che siano state in alcun modo smentite o quanto meno rettificate. Esse costituiscono evidente lesione della reputazione della Divisione Calcio a Cinque e dell'AIA e vanno pertanto sanzionate come da richiesta. Vanno accolte le sanzioni chieste dalla Procura, fatta eccezione per l'ammenda a carico del Sig. Massimiliano Mazzuca, non prevista dall'art. 19 comma sesto CGS.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Massimiliano Mazzuca l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società ASD Futsal Isola l'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento).

(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ATTILIO SATURNO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl), Società SSD TERRACINA CALCIO 1925 Srl - (nota n. 9332/385 pf14-15 DP/fda del 21.4.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 21 aprile 2015 la Procura Federale ha deferito avanti questo Tribunale il Signor Attilio Saturno, all'epoca dei fatti Presidente della SSD Terracina Calcio 1925 arl, nonché la Società stessa, per rispondere: Saturno della violazione prevista dall'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, NOIF e all'art. 8, commi 8 e 9, CGS, per aver disatteso l'obbligo di pagamento, entro il termine previsto di 30 giorni, in favore dell'allenatore Sig. Guglielmo Bacci, così come disposto dal Collegio Arbitrale

della LND con decisione n. 106/34 pubblicata il 18 ottobre 2014; la Società, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per l'operato del suo Presidente, ex art. 4, c. 1, CGS.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso solo il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Attilio Saturno: 6 (sei) mesi di inibizione;
- per la Società SSD Terracina Calcio 1925 arl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16 oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

I motivi della decisione

Appare a questo Tribunale che, effettivamente, l'inadempimento della Società odierna deferita risulti fatto certo e documentalmente provato.

Infatti, a seguito della decisione n. 106/34 (comunicata, tramite raccomandata a/r, alla Società debitrice e ricevuta dalla stessa il 12 novembre 2014) del Collegio Arbitrale della LND di condanna della Società Terracina Calcio al pagamento di € 10.564,00 a favore dell'allenatore Sig. Guglielmo Bacci, la Società avrebbe dovuto pagare quanto dovuto al proprio tesserato entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale, nonché inviare, nello stesso termine liberatoria del proprio tesserato (come richiesto espressamente in comunicazione fax della LND alla Società Terracina del 17 novembre 2014). Tuttavia in data 23 dicembre 2014 la LND faceva pervenire alla Procura Federale una nota con la quale si evidenziava l'inadempimento da parte della Società Terracina Calcio.

Nessuna comunicazione faceva pervenire l'odierna deferita, rimasta silente in merito.

Il mancato pagamento di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale della LND viola il disposto dell'art. 94 ter, comma 13, NOIF, e dal CGS con le conseguenti sanzioni del caso.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità del deferito, cui consegue, per responsabilità diretta per l'operato del suo Presidente, quella della Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: al Sig. Attilio Saturno, mesi 6 (sei) di inibizione; alla Società SSD Terracina Calcio 1925 arl, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/16 oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 14 maggio 2015

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio